
Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da BCC BARLASSINA fino a LUGLIO 2021

(ai sensi delle “Linee-Guida interassociative ABI-Assosim-Federcasse per l’applicazione delle misure di attuazione della Direttiva Mifid di livello 3 di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di “Prodotti finanziari illiquidi”).

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/11/2012 e successivamente aggiornato con delibera del 01/08/2013, 21/10/2014, 15/12/2015, 07/03/2017, 20/04/2017 e del 11/10/2021

AGGIORNAMENTI

Data	Aggiornamenti effettuati
07/03/2017	- Inserimento della tabella di dettaglio e storicizzazione delle modifiche e/o integrazioni effettuate
20/04/2017	- Paragrafo 5.2.2 - dettaglio di ponderazione dello spread di negoziazione - Paragrafo 7.2 - ampliamento dell'informativa post-negoziazione
11/10/2021	- Capitolo 1 e capitolo 3 – inserimento nota specifica relativa ai prestiti obbligazionari cui tale documento si riferisce

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. SOGGETTO NEGOZIATORE	4
3. PRODOTTI FINANZIARI NEGOZIATI	5
4. TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA AMMESSA.....	5
5. MODALITA' DI PRICING.....	5
6. MODALITA' DI NEGOZIAZIONE.....	6
7. TRASPARENZA OPERAZIONI.....	6
8. LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	7
9. CONTROLLI INTERNI	8

1. PREMESSA

L'approccio metodologico per la valutazione delle Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (di seguito Banca) è stato definito sulla base dell'analisi dei seguenti elementi:

- Comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009;
- Linee guida interassociative per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi del 5 agosto 2009 (Abi-Assosim-Federcasse);
- Linee guida per la redazione delle Politiche di valutazione e Pricing predisposte da Federcasse nell'agosto 2010 (circolare n.111/2010)
- Regole in tema di determinazione del fair value degli strumenti finanziari stabilite dallo IAS 39 e posizioni espresse dai principali organismi tecnici nazionali e comunitari in materia di vigilanza bancaria e finanziaria.

La citata analisi della normativa in materia di bilancio trova la sua ratio nel principio, previsto dalla comunicazione Consob 9019104, della coerenza dei criteri di pricing adottati nei confronti della clientela con quelli utilizzati per la valutazione dei titoli di proprietà.

Nel presente documento la Banca formalizza le modalità di determinazione del pricing delle proprie obbligazioni sia in fase di emissione che di negoziazione. Il Documento riguarda esclusivamente i prestiti obbligazionari emessi fino a Luglio 2021.

Per quanto concerne la valutazione della liquidità degli strumenti finanziari, le linee guida interassociative ABI/ASSOSIM/Federcasse, approvate dalla Consob, stabiliscono che questi sono considerati liquidi quando sussistono le condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, senza scostamenti di prezzo significativi per le stesse tipologie di strumenti finanziari.

In particolare, è previsto che il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni assicuri un elevato grado di liquidità:

- 1) Lo strumento finanziario è trattato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);
- 2) Lo strumento finanziario è negoziato da un internalizzatore sistematico;
- 3) L'intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o opera in contropartita diretta assicura la condizione di liquidità adottando regole interne formalizzate per la negoziazione;
- 4) L'intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o opera in contropartita diretta garantisce il riacquisto dell'emissione.

La BCC di Barlassina considera quindi liquidi tutti gli strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o negoziati da un internalizzatore sistematico.

Per quanto riguarda i prestiti obbligazionari emessi dalla BCC di Barlassina fino a luglio 2021 per i quali è garantito il riacquisto, essi possono essere considerati liquidi in quanto soddisfano le condizioni 3 (esiste una policy formalizzata di determinazione del prezzo) e 4 (la BCC di Barlassina garantisce il riacquisto delle proprie obbligazioni); a maggior tutela della clientela, quest'ultima è inoltre garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

2. SOGGETTO NEGOZIATORE

Al fine di garantire la massima liquidità e trasparenza delle negoziazioni, la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina assume il ruolo di negoziatore in conto proprio per le obbligazioni di propria emissione.

3. PRODOTTI FINANZIARI NEGOZIATI

Le tipologie di prodotti finanziari per i quali la Banca assicura la negoziazione conformemente alle presenti regole, sono tutti i Prestiti Obbligazionari emessi fino a Luglio 2021.

Gli specifici prodotti finanziari, rientranti nella tipologia individuata, vengono selezionati dal Servizio Finanza sulla base della condizione di liquidità che la Banca garantisce.

4. TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA AMMESSA

Possono accedere alle negoziazioni tutti i clienti della Banca identificati come “Clientela al dettaglio” (Clientela Retail), sulla base della Policy di Classificazione della clientela adottata dalla Banca stessa.

La Banca si riserva la facoltà di far accedere alle negoziazioni la clientela professionale ovvero le controparti qualificate.

5. MODALITA' DI PRICING

5.1 Policy di pricing sul mercato primario

La BCC di Barlassina in sede di offerta sul mercato primario, definisce il rendimento dell'Obbligazione, valutando (per analoghe scadenze): a) i rendimenti dei titoli di Stato Italiani; b) i rendimenti di titoli obbligazionari emessi da emittenti bancari (cd *emittenti comparabili*); c) i rendimenti della curva Euro Swap (curva I53 Eurirs di Bloomberg).

Lo “spread di emissione” (definito come differenza tra rendimento del titolo in emissione e il corrispondente rendimento di un titolo di stato di analoga scadenza) sarà determinato in base alle caratteristiche del titolo (indicizzazione/durata), alle condizioni offerte dalla concorrenza e alle proprie esigenze di raccolta Diretta.

5.2 Policy di pricing sul mercato secondario

5.2.1. Fair Value

Il processo valutativo dei titoli obbligazionari di propria emissione prevede che il fair value venga calcolato valutando i rendimenti dei titoli di stato italiani per analoghe scadenze. La scelta è motivata dalla necessità di correlare i prezzi delle obbligazioni emesse dalla Banca a quelli dei titoli di stato italiani. In termini pratici ci si avvale della funzione YAS (Yield And Spread Analysis) disponibile sul provider Bloomberg. Tale funzione utilizza la curva EUR Italy Sovereign Curve (I40). I prezzi così calcolati vengono rettificati di un margine corrispondente allo spread di emissione, cosiddetto metodo del “*Frozen Spread*”.

5.2.2. Spread di Negoziazione – Mark-up.

In condizioni di “mercato normale”, per le negoziazioni con la clientela la determinazione del prezzo avviene partendo dal fair value così determinato al quale verranno applicati i seguenti spread (mark up rispetto al fair value):

- o La determinazione del prezzo per le operazioni di vendita alla clientela (c.d. prezzo lettera) è determinato dal fair value al quale viene applicato uno spread di max **50 punti base**, ponderati in funzione della vita residua del titolo secondo il seguente schema:

Vita residua del titolo	Spread
Da 0 a 1 anno	0,10
Da 1 a 2 anni	0,30
Da 2 a 5 anni	0,40
Oltre 5 anni	0,50

o La determinazione del prezzo per le operazioni di acquisto dalla clientela (c.d. prezzo denaro) è determinato dal fair value al quale viene applicato uno spread di max **50 punti base**, ponderati in funzione della vita residua del titolo secondo il seguente schema:

Vita residua del titolo	Spread
Da 0 a 1 anno	0,10
Da 1 a 2 anni	0,30
Da 2 a 5 anni	0,40
Oltre 5 anni	0,50

Ai prezzi così determinati la Banca applica una commissione di negoziazione che non potrà eccedere lo **0,30%** del prezzo di esecuzione.

Al verificarsi delle situazioni di mercato di seguito dettagliate (le “Condizioni di Stress”) la Banca, tramite apposita delibera del CdA, potrà aumentare il mark up previsto fino ad un ammontare di **300 punti base** ovvero **sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari**.

5.2.3. Condizioni di stress.

La situazione viene definita “Normale” quando il valore nominale riacquistato per ogni singolo prestito obbligazionario e/o per il totale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi è inferiore o pari al 15% dell’ammontare collocato.

La situazione viene invece definita “Di Stress” quando il valore nominale riacquistato per ogni singolo prestito obbligazionario e/o per il totale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi è superiore al 15% dell’ammontare collocato.

6. MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

La Banca esprime le proposte di negoziazione sulla base dei criteri di pricing definiti nel paragrafo 5.2. Lo strumento informatico utilizzato per la negoziazione sul mercato secondario delle proprie obbligazioni è il modulo “Paniere” della procedura informatica SIB 2000.

Le negoziazioni sono consentite dalle ore 08.30 alle ore 17.00 nei giorni in cui la Banca è aperta.

7. TRASPARENZA OPERAZIONI

La Banca ottempera agli obblighi di trasparenza, previsti dalle Linee Guida interassociative tramite apposite estrazioni procedurali e mettendo a disposizione della clientela l’opportuna documentazione.

Il presente documento, riportante la Policy di Pricing adottata dalla Banca, viene esposto nei locali aperti al pubblico presso le filiali e pubblicato sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bccbarlassina.it

7.1 Trasparenza pre-negoziiazione

Tale informativa è fornita durante l'orario di negoziazione, su richiesta del cliente, per ogni prodotto finanziario e riporta le seguenti informazioni:

- ISIN e descrizione titolo;
- le migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità;
- prezzo, quantità e ora dell'ultimo contratto concluso.

7.2 Trasparenza post-negoziiazione

Tale informativa è fornita mediante la pubblicazione sul sito della Banca, all'indirizzo www.bccbarlassina.it, durante la giornata successiva di negoziazione, delle seguenti informazioni:

- codice ISIN e descrizione dello strumento finanziario;
- numero dei contratti conclusi;
- quantità scambiate e relativo controvalore;
- prezzo minimo e massimo;
- ultimo prezzo.

Inoltre, entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese solare, per ciascun strumento finanziario trattato, vengono pubblicate sul sito della Banca, all'indirizzo www.bccbarlassina.it, le seguenti informazioni relative agli scambi effettuati nel corso del mese solare precedente:

- codice ISIN e descrizione dello strumento finanziario;
- numero dei contratti conclusi;
- quantità negoziata e relativo controvalore
- prezzo minimo e massimo;
- prezzo, quantità e data dell'ultimo contratto concluso.

Al fine di ottemperare a tutti gli obblighi di trasparenza post-negoziiazione, al raggiungimento delle soglie relative all'ammontare massimo di titoli acquistabili (soglie indicate nel paragrafo 5.2.3 del presente documento), vengono pubblicate sul sito della Banca, all'indirizzo www.bccbarlassina.it, le seguenti informazioni:

- codice ISIN e descrizione dello strumento finanziario;
- data emissione e data scadenza;
- tipo tasso e relativa cedola;
- ammontare deliberato, collocato e riacquistato;
- percentuale riacquistata;
- percentuale totale riacquistata, controvalore totale riacquistato e totale collocato.

8. LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Le operazioni effettuate vengono liquidate sul conto corrente agganciato al contratto titoli del cliente, con valuta il terzo giorno lavorativo dalla data di negoziazione.

9. CONTROLLI INTERNI

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

In particolare, la funzione di Conformità verifica che la presente Politica sia stata definita ed effettivamente applicata in conformità alle regole organizzative delle Linee Guida Interassociative.

La funzione Controllo Rischi verifica l'effettivo utilizzo delle metodologie approvate.

La funzione Internal Audit verifica l'esistenza e l'adeguatezza della Politica nonché dei presidi di primo e secondo livello con riferimento all'applicazione della stessa.

La banca effettua annualmente un'attività di monitoraggio dell'efficacia e della correttezza delle metodologie individuate per la determinazione del fair value dei prodotti finanziari e delle fonti informative utilizzate per il funzionamento dei relativi modelli.

Analogamente sottopone tali metodologie a revisione con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta siano disponibili nuove metodologie riconosciute e diffuse sul mercato ovvero l'attività di monitoraggio abbia evidenziato criticità in merito ai risultati delle metodologie scelte.